CURIA ARCIVESCOVILE DI GENOVA

Oggetto: annotazione sul registro dei battezzati della volontà di non far più parte della Chiesa cattolica.
In riferimento all'istanza del Sig, nato a
PREMESSO CHE
 per la Chiesa cattolica il sacramento del battesimo conferisce uno status personale indelebile: la relativa annotazione negli appositi registri documenta un fatto storico, che come tale non può essere cancellato: la Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei
fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali;
CONSIDERATO CHE
le premesse sinteticamente richiamate hanno trovato conferma anche in pronunce del Garante per la protezione dei dati personali, nelle quali è chiaramente riaffermato il diritto della Chiesa cattolica alla tenuta dei registri dei battezzati, in piena ottemperanza della legge n. 675/1996;
VISTO
l'art. 2. § 7 del decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 30 ottobre 1999 recante Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza.
SI AUTORIZZA
il parroco della parrocchia di
Si fa presente che l'annotazione di cui sopra comporta per l'interessato le seguenti conseguenze d ordine canonico:
 esclusione dall'incarico di padrino per battesimo e confermazione (cfr. cann. 874 § I e 893 § 1); necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cfr. can. 1071 § 1.5°); privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (cfr. can. 1184 § 1.1°); esclusione dai sacramenti (cfr. cann. 1331 § 1.2° e 915).
Genova,10.5.2006
Sac, Sup Boyone-9no Wic. Gent 3 Chile Sac, Sup Boyone-9no Wic. Gent

CANCELLERIA ARCIVESCOVILE

GENOVA

Per copia conforme

Genova